



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.38 data 30 settembre 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 20.10 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. BARBAGALLO	Maurizio	X		9. MARLETTA	Floriana Rita		X
2. INNOCENTI	Giuseppe	X		10. CICIULLA	Ivan	X	
3. VASTA	Giuseppe	X		11. MARCHESE	Davide	X	
4. SANTOCONO	Giuseppe		X	12. CRISCI	Rino		X
5. CARACCIOLO	Salvatore	X		13. COMMENDATORE	Maurizio	X	
6. CUNSOLO	Maria	X		14. ROCCAFORTE	Salvatore	X	
7. GALATA'	Gabriele Alfio		X	15. VINCI	Vincenzo	X	
8. SACCA'	Claudia	X		16. ROMEO	Gaetano	X	
TOTALE						12	4

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Floresta. Il Presidente Innocenti Giuseppe, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Scrutatori: Saccà Claudia, Caracciolo salvatore e Commendatore Maurizio.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.8 dell'ordine del giorno, che risulta essere "APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020" e cede la parola al Coordinatore 7° settore, dott. Agnello, il quale illustra la proposta.

Coordinatore 7° settore, dott. Agnello: l'abolizione della T.A.S.I. ha di fatto comportato per gli Enti una riduzione del gettito, a seconda dell'estensione del patrimonio tassabile, che comunque lo Stato aveva il dovere di compensare disciplinando in maniera differente l'imposta che era rimasta in campo, cioè l'I.M.U. Su quale fosse la percentuale di incremento rispetto alla ipotesi originaria, la conversione in legge del decreto di maggio ha stabilito che si potesse incrementare l'aliquota dello 0,08% per tutti gli immobili già assoggettati a T.A.S.I. fino al 2019. In considerazione del fatto che il Comune di Lentini, ente dissestato, per legge aveva portato al massimo consentito le aliquote, in questo caso la stessa norma ha previsto che potesse sfiorare quel massimo in funzione di una compensazione del minor gettito di T.A.S.I., per un equilibrio naturalmente che può essere soltanto creato all'interno di un ricalcolo delle aliquote I.M.U., ragione per cui le aliquote così come sono sintetizzate in delibera non sono altro che le aliquote della semplice I.M.U. fino al 2019, con la somma di quella percentuale massima che lo Stato ha stabilito.

Consigliera Cunsolo: Cosa intende per "sfiorare al massimo"? L'ha detto lei: "sfiorare al massimo l'aliquota". Significa un aumento?

Coordinatore 7° settore, dott. Agnello: fino a che insieme all'I.M.U. è esistita la T.A.S.I. l'aliquota era del 10,06 per mille. Nel momento in cui per legge con la finanziaria è stata cassata la T.A.S.I. si è determinato, sul piano teorico e pratico, un minor gettito nelle casse dell'Ente. Il legislatore ha stabilito che in campo la sola IMU si potesse incrementare, nella percentuale stabilita dal legislatore, l'IMU esattamente nello stato in cui veniva a trovarsi: al di sotto del tetto massimo per i Comuni che ancora avevano la possibilità annualmente di stabilire un'aliquota; per un Comune nelle condizioni del Comune di Lentini, causa dissesto, quell'incremento a compensazione del minor gettito della TASI poteva esclusivamente derivare dalla somma al massimo dell'aliquota IMU stabilita causa dissesto. Questo è stato fortemente sollecitato dall'ANCI perché naturalmente una soluzione diversa avrebbe comportato sic et simpliciter un minor gettito nelle casse dei Comuni.

Consigliera Cunsolo: quindi, per ricapitolare, noi abbiamo l'aliquota al massimo dell'IMU perché in dissesto, più l'aggiunta della TASI. Giusto? Va bene, la ringrazio.

Consigliere Marchese: dott. Agnello, sarebbe possibile fare un esempio pratico, in numeri?

Coordinatore 7° settore, dott. Agnello: ad esempio i terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti oggi sono all'11,04 per mille, sottragga lo 0,08 e siamo al 10,06 per mille originario dell'IMU.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera di approvazione delle aliquote I.M.U. anno 2020.

Chiede la parola per dichiarazione di voto la consigliera Cunsolo.

Consigliera Cunsolo: naturalmente voterò contrario a questa delibera, prima di tutto perché la mia città è costretta, essendo in dissesto e non avendo il bilancio, a pagare al massimo qualsiasi tipo di aliquota nonché l'IMU che naturalmente, cons. Marchese, sarà lo 0,08% in più della TASI, ma guardi che siamo al massimo già nell'IMU. E' il corpo iniziale quello che veramente dovrebbe essere oggetto dell'attenzione. Voterò contrario quindi.

La votazione, espressa per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri assenti	n. 4 (Santocono, Galatà, Marletta, Crisci)
Voti favorevoli	n. 9

Voti contrari

n. 3 (Cunsolo, Commendatore, Vinci)

“il consiglio approva”

A questo punto **il Presidente** propone e mette ai voti la immediata esecutività della presente deliberazione.

Eseguita la votazione, per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, si ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 4 (Santocono, Galatà, Marletta, Crisci)

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 (Cunsolo, Commendatore, Vinci)

“il consiglio approva l'immediata esecutività”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito delle superiori votazioni,

VISTA l'allegata proposta di delibera n.24 del 17 settembre 2020,

VISTI il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.7 del 16/09/2020,

VISTO il verbale della 2^a Commissione consiliare n. 20 del 24/09/2020,

DELIBERA

A) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) Aliquota base nella misura del 1,14%
- 2) Aliquota abitazione principale: esente
- 3) Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 art 1 c.748 L.n.160/2019: aliquota 0,6% (si applica la detrazione di € 200,00);
- 4) Fabbricati del gruppo catastale D, art.1, c.753, L.160/2019: aliquota 1,06% (di cui lo 0,76% riservato allo Stato);
- 5) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art.1, c.751 L.160/2019: aliquota 0,1%;
- 6) Fabbricati rurali strumentali, art.1, c.750, L.n.160/2019: aliquota 0,1%;
- 7) Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) articolo 1, c.754, L.n.160/2019: aliquota 1,14%;
- 8) Aree fabbricabili art.1, c.754, L.n.160/2019: aliquota 1,14%;
- 9) Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art.1, comma 758, L.n.160/2019): aliquota 1,06%;

B) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 767, della legge n.160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 30 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/2000;

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

TIPO DI IMMOBILE	Anno 2020	Tributo IMU	Cod Trib
1	Abitazione principale e pertinenze della stessa C1/C2/C6, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;	ESENTE	3912
2	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	ESENTE	3912
3	casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	ESENTE	3912
4	unica unità immobiliare posseduta, e non ceduta in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e dalla residenza anagrafica;	ESENTE	3912
5	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	10,0‰	3918
6	abitazione principale e pertinenze della stessa C2/C6/C7, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;	6,8‰	3912
7	Terreni agricoli	11,4 ‰	3914
8	Aree edificabili	11,4 ‰	3916
9	Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze delle stesse (c.d. altri immobili o "secondo case")	11,4 ‰	3918
10	Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;	1,8 ‰	3913
11	Fabbricati di categoria catastale D - (ALIQUOTA DEL 7,6 PER MILLE GETTITO DI COMPETENZA STATALE)	11,4 ‰	3930

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020.

Proponente: Assessore dott. Alessio Bufalino

Redigente: Coordinatore 7° Settore - dott. S. R. Agnello

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 160/01/2015 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13 febbraio 2015 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota base nella misura del 10,6 per mille;
- 2) aliquota abitazione principale (per le abitazioni principali di lusso cat. A1, A8, e A9): 6 per mille;
- 3) Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille;
- 4) Aliquota per tutte le altre categorie: 10,6 per mille;
- 5) Fabbricati categoria catastale D: 10,6 per mille;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13/02/2015 sono state approvate le seguenti aliquote TASI,

- 1) aliquota ordinaria: 0,8 per mille;
- 2) aliquota abitazione principale e assimilati, diversa da quella classificata in A/1, A/8 e A/9: 2,5 per mille;
- 3) aliquota abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9: 0,8 per mille;
- 4) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille;
- 5) aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita: 2,5 per mille;
- 6) aliquota per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli: 0,8 per mille;
- 7) aliquota fabbricati categoria D: 0,8 per mille;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

PRESO ATTO dell'art. 108 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, "Maggiorazione ex-Tasi"

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell'1,06

per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento»;

CONSIDERATO CHE a seguito della soppressione della TASI, al fine di garantire l'invarianza del gettito, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'incremento dell'aliquota dello 0,08% per tutti gli immobili già assoggettati a TASI fino al 2019, le aliquote sono come di seguito rideterminate:

- 1) aliquota base nella misura del 11,4 per mille;
- 2) aliquota abitazione principale (per le abitazioni principali di lusso cat. A1, A8, e A9): 6,8 per mille;
- 3) Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,8 per mille;
- 4) Aliquota per tutte le altre categorie: 11,4 per mille;
- 5) Fabbricati categoria catastale D: 11,4 per mille;

VISTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data _____ dalla competente Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Salvatore R. Agnello, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Salvatore Sarpi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE

A) APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) aliquota base nella misura del 1,14%
- 2) aliquota abitazione principale: esente
- 3) abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 art 1 c. 748 L. n. 160/2019: aliquota 0,6% (si applica la detrazione di € 200,00);
- 4) Fabbricati del gruppo catastale D, art. 1, c. 753, L.160/2019: aliquota 1,06% (di cui lo 0,76% riservato allo Stato);
- 5) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art. 1, c. 751 L. 160/2019: aliquota 0,1 %
- 6) fabbricati rurali strumentali, art. 1, c. 750, L. n. 160/2019: aliquota 0,1%
- 7) altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) articolo 1, c. 754, L. n. 160/2019: aliquota 1,14%
- 8) aree fabbricabili art. 1, c. 754, L. n. 160/2019: aliquota 1,14%
- 9) terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, L. n. 160/2019: aliquota 1,06%

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 30 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 7° Settore
dott. Salvatore R. Agnello

Firmato digitalmente
da

**Rocco Salvatore
Agnello**

CN = Agnello
Rocco Salvatore
C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 08/09/2020 15:46:55

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Borghese

IL PRESIDENTE DEL C.C.
Giorgio



IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Lì,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. 1275 in data 08 OTT 2020 e che avverso il presente atto, nel periodo dal 08 OTT 2020 al 23 OTT 2020, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 08 OTT 2020 al 23 OTT 2020 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30 SET 2020 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 30 SET 2020



[Signature]
Dott.ssa Maria Concetta Floresta